

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 395 def.

Bruxelles, 27.09.1994

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/89 per quanto riguarda il titolo alcolometrico volumico totale di alcuni vini di qualità importati dall'Ungheria e dalla Romania

(presentata dalla Commissione)

Relazione

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 3677/89 e dalla fine del 1989 la Comunità concede per taluni vini di elevata qualità originari dell'Ungheria (in particolare per i vini Tokaj) una deroga alla "regola comunitaria del titolo alcolometrico volumico del 15%", ciò che consente l'importazione nella Comunità di vini con un titolo alcolometrico volumico totale superiore al limite massimo di 15% vol. normalmente ammesso. La deroga, concessa sperimentalmente all'Ungheria per un periodo iniziale di nove mesi e prorogata più volte in attesa della conclusione di un accordo bilaterale CE/Ungheria sugli scambi di vini, sarebbe scaduta il 31 agosto 1994.

La presente proposta si prefigge la concessione di tale deroga a tempo indeterminato, conformemente all'impegno della Comunità in sede di conclusione dell'accordo CE/Ungheria relativo alla tutela reciproca delle denominazioni dei vini. Inoltre, conformemente all'impegno assunto dalla Comunità nel quadro di un accordo analogo con la Romania, la presente proposta prevede una deroga analoga per taluni vini rumeni di qualità pregiata, anch'essa di durata illimitata. I due accordi summenzionati sono entrati in vigore il 1° marzo (Romania) e il 1° aprile 1994 (Ungheria).

Incidenze finanziarie: La presente proposta non comporta alcuna incidenza finanziaria per il bilancio della Comunità.

Incidenze per le PMI: Nessuna incidenza sulla competitività o sui costi delle PMI.

REGOLAMENTO (CE) N/94 DEL CONSIGLIO

del

che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/89 per quanto riguarda il
 titolo alcolometrico volumico totale di alcuni vini di qualità
importati dall'Ungheria e dalla Romania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987,
 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾,
 modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/94 ⁽²⁾, in particolare
 l'articolo 70, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b) del
 regolamento (CEE) n. 822/87 i vini originari di un paese terzo diversi dai
 vini spumanti e dai vini liquorosi e destinati al consumo umano diretto non
 possono essere importati nella Comunità se il loro titolo alcolometrico
 volumico totale è superiore al 15% vol.,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3677/89 del Consiglio, del
 7 dicembre 1989, relativo al titolo alcolometrico volumico totale e
 all'acidità totale di alcuni vini di qualità importati e che abroga il
 regolamento (CEE) n. 2931/80 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento
 (CEE) n. 2606/93 ⁽⁴⁾, ha introdotto una deroga a tale principio per taluni
 vini di paesi terzi conformemente all'articolo 70, paragrafo 2, lettera a)
 del regolamento (CEE) n. 822/87; che la deroga applicabile a taluni vini
 ungheresi riguarda un periodo sperimentale con scadenza il 31 agosto 1994;

(1) GU n. L 84 del 27. 3.1987, pag. 1.

(2) GU n. L 197 del 30. 7.1994, pag. 42.

(3) GU n. L 232 del 9.08.1989, pag. 1

(4) GU n. L 239 del 24. 9.1993, pag. 6.

considerando che in sede di conclusione degli accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l'Ungheria e la Romania relativi alla tutela reciproca e al controllo delle denominazioni dei vini⁽⁵⁾ la Comunità si è impegnata a concedere una deroga a tempo indeterminato applicabile ai vini ungheresi e di concedere lo stesso beneficio a taluni vini di qualità pregiata originari della Romania; che è pertanto necessario modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 3677/89,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3677/89 è modificato nel modo seguente:

1. Al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera d):

"d) originari della Romania, con un titolo alcolometrico volumico totale superiore a 15% vol. non sottoposti ad arricchimento, quando sono designati dai termini "VSOC" o "Vinuri de calitate superioara cu denumire de origine si trepte de calitate" (vino di qualità superiore con denominazione di origine e grado di qualità) e recano una delle seguenti indicazioni geografiche:

- Cernavoda
- Cotnari
- Medgidia
- Murfatlar
- Nazarcea
- Pietroasa."

2. Al paragrafo 2, il testo "Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere b) e c)" è sostituito dal seguente testo: "Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere b), c) e d)".

3. Il paragrafo 3 è soppresso.

(5) GU n. L 337 del 31.12.1993, pagg. 94 e 178.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 3, è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il

Presidente

DOCUMENTI**IT****11 03**

N. di catalogo : CB-CO-94-415-IT-C

ISBN 92-77-80641-9
